



03.06.2025, Milano

Spett.li

Regione Emilia-Romagna
Area Valutazioni Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
aoofo@cert.arpa.emr.it

Unione dei Comuni Valli e Delizie
Argenta - Ostellato - Portomaggiore
Sportello Unico Edilizia
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

OGGETTO: N. pratica Sinadoc 5280/2025 – Fascicolo RER n. 1311/19/2025 (*screening*) – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/2018 e dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato “Impianto Fotovoltaico Lugo da 23 MW con sezione dedicata a Tecnologia Agrivoltaica Avanzata e Opere Connesse”, presentato da ENGIE Eliceo S.R.L. localizzato nei comuni di Argenta (FE) e Portomaggiore (FE).
Osservazioni al parere formulato dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Argenta - Ostellato - Portomaggiore, Sportello Unico Edilizia, prot. n. 07/05/2025.0452132.E.

Spettabili Amministrazioni,

la scrivente Engie Eliceo S.r.l. con sede legale in Milano (MI), via Chiese, n. 72, partita IVA e C.F. 13539980964 (di seguito, la “Società”), titolare del progetto emarginato in oggetto (di seguito, il “Progetto”),

ENGIE ELICEO S.r.l.
Via Chiese, n. 72
20126 Milano – Italia
Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200

Capitale sociale 10.000,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n° 13539980964
Iscriz. Reg. Imprese di Milano n° MI - 2729835
Società con Socio Unico sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di ENGIE SA
PEC: engieeliceo@pec.engie.com

PREMESSO CHE

- (i) in data 12 marzo 2025 (acquisita al protocollo regionale n. PG.2025.256012 del 13 marzo 2025), la Società ha presentato a codesta Regione (di seguito, la “**Regione**”) e a ARPAE SAC di Ferrara (di seguito, “**ARPAE**”), istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) del Progetto, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4/2018 (di seguito, l’“**Istanza**”);
- (ii) con nota prot. 0342468 del 4 aprile 2025, ARPAE ha constatato che *“la documentazione, integrata a seguito della verifica di completezza documentale, è stata ritenuta completa ed adeguata”* e ha comunicato alle amministrazioni interessate l’avvio del procedimento nonché la pubblicazione dell’avviso al pubblico a far data dal 8 aprile 2025;
- (iii) in data 7 maggio 2025, con nota prot. n. 07/05/2025.0452132.E. (di seguito, il “**Parere**”), l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, Argenta – Ostellato – Portomaggiore, Sportello Unico Edilizia (di seguito, l’“**UDC**”), nel rilevare – in sintesi – che:
 - a. *“per l’aspetto urbanistico non vi sono osservazioni da sollevare”;*
 - b. *“manca uno studio preliminare ambientale che evidenzi l’impatto dell’opera sulle diverse matrici ambientali nonché [...] anche sul contesto abitativo limitrofo”;*
 - c. *“Per quanto riguarda le misure di mitigazione [...] la documentazione fornita non è sufficiente per poter esprimere un parere”;*
 - d. *“La relazione agronomica [...] è un documento generico che non contiene specifiche sul piano culturale individuato per i terreni di cui al Campo 5 e soprattutto non contiene indicazioni sul soggetto conduttore dei futuri terreni, non fornendo così alcuna garanzia sulla sussistenza dei requisiti per essere considerato un impianto agrivoltaico avanzato”;*
 - e. *“Non risultano effettuati particolari studi relativi agli impatti cumulativi degli impianti FER, presenti, autorizzati o in corso di istruttoria nella zona”;*
 - f. *“l’impianto ricade in area idonea in quanto rientrante in zone riconducibili a quelle definite all’art. 20, comma 8, lettera c-ter), punto 2 [...]. Tale valutazione, mentre trova riscontro oggettivo per l’Area 1 e l’Area 2, contiene elementi non congrui per le altre tre aree, in quanto, l’impianto a biogas richiamato in relazione, è stato dismesso”;*
 - g. il Progetto *“aggrava ulteriormente la pressione sul territorio da parte degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con evidente trasformazione del paesaggio agricolo e frammentazione del territorio e sulla fauna”;*

conclude proponendo che “*a seguito degli adeguamenti necessari al rispetto della normativa vigente, di sottoporre il progetto in questione a Valutazione di Impatto Ambientale*”.

Tanto premesso, con la presente si portano alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni in merito al Parere che, a fini di chiarezza, sono articolate secondo la capitolazione utilizzata nello stesso.

Pare in primo luogo opportuno rilevare che il Parere, formulato dallo Sportello Unico Edilizia dell'UDC, non contiene in realtà alcun rilievo con riguardo agli “*Aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi*” che sono propri di tal ente ed anzi nello stesso viene espressamente indicato che “*Per l'aspetto urbanistico [così come per quelli paesaggistici ed espropriativi (ndr.)] non vi sono osservazioni da sollevare*”. Conseguentemente, per quanto di propria competenza, il Parere deve considerarsi favorevolmente reso senza prescrizioni in considerazione di quanto chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. I, parere 30 settembre 2019, n. 2534) secondo il quale ai Comuni (e, a maggior ragione all'UDC) non può essere attribuito, nella loro qualità di enti esponenziali della comunità rappresentata, un potere generale di opposizione ma è sempre necessario, in forza del principio di sussidiarietà, una espressa attribuzione (normativa) della tutela di specifici interessi che ne sancisca la sensibilità e la conseguente rilevanza.

1. Aspetti Ambientali

- a. Nel Parere viene rappresentato che “*Relativamente alla componente ambientale si segnala che manca uno studio preliminare ambientale che evidenzi l'impatto dell'opera sulle diverse matrici ambientali nonché, vista la contiguità dei campi 1 e 2 sull'abitato di Bando, anche sul contesto abitativo limitrofo. Le considerazioni presenti all'interno della Relazione Descrittiva Generale sono del tutto insufficienti per valutare l'impatto ambientale dell'opera. In particolare, alla luce delle diverse richieste di autorizzazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ed agrivoltaici sul territorio comunale, si valutano limitative le sole considerazioni sulla componente paesaggistica presenti nella relazione dedicata (Allegato 5 Rev 1), che comunque non tiene conto di tutte le richieste attualmente in corso su Argenta (di cui una anche compresa nel buffer dei 5 Km)*”.

A tal proposito, nel segnalare che ARPAE ha ritenuto la documentazione presentata dalla Società “*completa ed adeguata*”, si evidenzia che lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) analizza in modo dettagliato le diverse matrici ambientali potenzialmente interessate dal Progetto. In particolare, contrariamente a quanto indicato nel Parere, nel Capitolo 9 “*Valutazione delle variazioni introdotte sulla qualità ambientale e degli impatti*” vengono illustrate le interferenze dirette e indirette del Progetto con l'ambiente circostante.

Per quanto concerne, invece, la componente paesaggistica e le ricadute visive sul contesto abitativo di Bando, si precisa che è stata condotta una approfondita analisi dell'intervisibilità del Progetto, riportata all'interno della Relazione Paesaggistica (in particolare ai paragrafi 5.3, 5.5 e Appendice 1). Da tale analisi emerge con chiarezza che la visibilità del Progetto dal vicino abitato di Bando



risulta estremamente limitata. A supporto di quanto sopra, è stato inoltre elaborato un foto-inserimento specifico dal punto di vista n.6 PV06, localizzato proprio in prossimità dell'abitato di Bando (si veda Appendice 2 della Relazione Paesaggistica), che consente di valutare visivamente l'integrazione del Progetto nel contesto esistente, confermando la limitata incidenza percettiva dell'opera.

Infine, con riguardo agli ulteriori impianti fotovoltaici o agrivoltaici presenti nel territorio comunale, si evidenzia che le valutazioni sono contenute nella Relazione Paesaggistica (Allegato 5 Rev.1) in cui viene fornita una lettura contestualizzata dell'opera in rapporto al territorio comunale, tenendo conto della coerenza con la pianificazione vigente.

- b. Nel Parere è indicato che “Per quanto riguarda le misure di mitigazione si segnala che la documentazione fornita non è sufficiente per poter esprimere un parere in quanto assenti elaborati progettuali di dettaglio su tutti i 5 campi con indicazione del sesto di impianto e della recinzione. La scelta delle essenze è inoltre limitata a specie a basso fusto che difficilmente riusciranno a mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista visivo, soprattutto per il campo 5.”

Al riguardo si rileva che a pagina 35 dell'elaborato “*Rel 19 - Relazione Agronomica*”, con riferimento alla fascia di mitigazione, viene espressamente indicato che è previsto l'impiego simultaneo di specie arbustive e arboree in maniera tale da minimizzare l'impatto visivo. Sono, altresì, state progettate 3 differenti tipologie di fasce mitigative e relativi sestri, differenziate per ciascun sottocampo. Nel medesimo documento (fino a pag. 42) sono, altresì, riportate dettagliatamente le tipologie di piante, le schede botaniche di sintesi, nonché la stima dei costi di impianto e il cronoprogramma dei lavori di impianto al primo anno.

La scelta delle essenze è ricaduta su alberi e arbusti in popolamenti misti, in quanto gli arbusti cresceranno più rapidamente rispetto agli alberi. Per quanto concerne il “Campo 5”, come indicato negli elaborati progettuali, la sezione perimetrale di mitigazione sarà quella denominata “Tipologia B” dove sono presenti, tra le altre cose, alberi d'alto fusto. A ciò si aggiunga che, come indicato nella “*Relazione Generale - Rel 01*” (pag. 68), è prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale di lunghezza pari a circa 5 km e di altezza pari a 2,0 m con rete elettrosaldata a maglie rettangolari in tonalità “RAL 6005 - verde muschio” da fissare su profili tubolari infissi nel terreno - come mostrato nelle tavole di Progetto Tav.21a, Tav.21b e Tav.21c. - e, proprio al fine di rendere evidente l'effetto sull'impatto visivo sul “Campo 5” è stata elaborato il documento “*Tav.21d*” che mostra il rapporto tra le altezze delle strutture dei moduli rapportata a quella degli alberi di alto fusto di cui è prevista l'installazione.

- c. Sempre nell'ambito degli “*Aspetti Ambientali*” analizzati dal Parere si evidenzia che “La relazione agronomica di cui all'allegato 19 è un documento generico che non contiene specifiche sul piano



culturale individuato per i terreni di cui al Campo 5 e soprattutto non contiene indicazioni sul soggetto conduttore dei futuri terreni, non fornendo così alcuna garanzia sulla sussistenza dei requisiti per essere considerato un impianto agrivoltaico avanzato. [...] “Ne consegue che, per la parte agrivoltaica, attualmente non sono evidenziati e documentati i requisiti soggettivi del proponente e quelli oggetti relativi all’impianto, che dovranno essere posseduti e dimostrati all’atto della presentazione dell’eventuale futura richiesta dei necessari atti autorizzativi, al fine di configurare l’impianto come” agrivoltaico avanzato”.

A tal riguardo, nel segnalare che lo stesso Parere evidenzia come tale profilo non abbia alcuna rilevanza rispetto al procedimento di *screening* VIA (“...dovranno essere posseduti e dimostrati all’atto della presentazione dell’eventuale futura richiesta dei necessari atti autorizzativi, al fine di configurare l’impianto come” agrivoltaico avanzato”), preme rilevare che lo stesso si appalesa del tutto erroneo nel merito.

Difatti, all'interno della Relazione Agronomica (precisamente a pagina 32), è rappresentato il piano colturale relativo al “Campo 5”, con l’illustrazione delle condizioni produttive attuali (PLV *ex-ante*) e di quelle previste in seguito alla realizzazione dell’impianto (PLV *ex-post*). Inoltre, come previsto dalle Linee Guida del MiTE, per la qualificazione di un impianto “agrivoltaico avanzato”, nel caso di specie, si è optato del mantenimento dell’attività agricola preesistente, garantendone la continuità per l’intera vita utile del Progetto.

Tale configurazione prevede che l’uso agricolo dei terreni interessati non debba essere modificato né compromesso dalle installazioni fotovoltaiche, assicurando quindi la conservazione dell’identità colturale dello stato di fatto. In quest’ottica, la PLV rappresentata nello studio, basata sui dati del triennio 2021-2024, costituisce l’unico riferimento oggettivo per la verifica della sostenibilità e compatibilità dell’intervento, in linea con gli obiettivi di integrazione tra produzione energetica e agricola propri degli impianti “agrivoltaici avanzati”.

Ciò posto, relativamente ai requisiti soggetti e oggettivi ai fini della qualificazione di “agrivoltaico avanzato” asseriti come carenti dal Parere, si rimanda, per quelli oggettivi, al “Paragrafo 6.3” della “RELO1 - Relazione Descrittiva Generale”, dove sono indicati analiticamente gli elementi di conformità del “Campo 5” ai criteri previsti dalle Linee Guida. Mentre, per quelli soggettivi, posta la loro totale irrilevanza ai fini di tale qualificazione della tipologia dell’impianto avendo gli stessi rilievo unicamente – proprio per quanto previsto dalle stesse Linee Guida (Paragrafo 3.2) – ai fini dell’accesso a eventuali benefici incentivanti (“ai soggetti che meglio si adattano a [...] essere considerati come possibili beneficiari [degli incentivi]”), si segnala che – coerentemente a quanto indica lo stesso Parere – eventuali ulteriori approfondimenti e produzioni documentali saranno, ove previsti, resi nell’ambito della fase autorizzativa.

In conclusione, è di tutta evidenza che le informazioni contenute nei documenti tecnici prodotti siano coerenti e idonee a dimostrare la compatibilità del “Campo 5” con i requisiti agronomici, normativi e funzionali dell’agrivoltaico avanzato.

2. Valutazione effetti cumulativi

Il Parere segnala che “*Non risultano effettuati particolari studi relativi agli impatti cumulativi degli impianti FER, presenti, autorizzati o in corso di istruttoria nella zona*” e “*Pertanto, come è evidente, la zona dell’abitato di Bando, oggetto dell’attuale intervento, risulta già ampiamente interessata da molteplici impianti di diversa tipologia di indubbio impatto territoriale e sulla popolazione residente nella frazione, i cui effetti cumulativi devono essere approfonditi e valutati.*”.

Anche tale carenza lamentata dal Parere è del tutto priva di pregio. Infatti, lo Studio Preliminare Ambientale (Capitolo 10) include uno specifico approfondimento dedicato all’analisi degli impatti cumulativi generati dagli impianti FER presenti, autorizzati o in fase di autorizzazione nell’area oggetto di intervento condotta sulla base dei dati aggiornati, ricavati da fonti ufficiali e accessibili a livello regionale (SIT regionale, portali ambientali), comunale (documenti urbanistici e procedurali) e nazionale (portale VIA/VAS del MASE e altri canali istituzionali). Inoltre, ulteriori valutazioni relative all’effetto cumulativo sono anche contenute nella Relazione Paesaggistica (Capitolo 5), dove vengono analizzati gli scenari visivi.

A ciò si aggiunga che il Progetto è stato concepito con criteri di minimizzazione dell’impatto visivo, ambientale e territoriale, attraverso un inserimento pianificato nel paesaggio rurale, considerando la continuità dell’uso agricolo delle aree con coltivazioni certificate e l’adozione di tecniche di mitigazione visiva e ambientale.

Pertanto, gli impatti cumulativi sono stati oggetto di una valutazione coerente con le normative vigenti e gli elaborati progettuali prodotti contengono tutte le informazioni necessarie per una lettura integrata dell’intervento nel contesto territoriale complessivo.

3. Idoneità delle aree

Secondo la ricostruzione contenuta nel Parere, parte del Progetto – in particolare il Campo 3, il Campo 4 e il Campo 5 – non ricadrebbe in area idonea di cui all’articolo 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2 del D.Lgs n. 199/2021 in quanto l’impianto di biogas, preso a riferimento dalla Società per calcolare la fascia di 500 mt prevista da tale disposizione, non avrebbe le caratteristiche richieste da quest’ultima per essere definito “impianto” o “stabilimento”.

Nello specifico, secondo il Parere la Società non avrebbe considerato la circostanza che l’impianto biogas, preesistente e a servizio della discarica, è stato dismesso. Inoltre, prosegue il Parere, tutti i manufatti presenti all’interno della vicina discarica non sarebbero, parimenti, rilevanti ai fini della qualificazione di idoneità dell’area interessata dal Progetto in quanto le attività ivi svolte non sarebbero soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Da tali considerazioni il Parere ne



discende “*la necessità di rivalutare l’idoneità delle aree 3, 4 e 5 di progetto, al fine di verificare la presenza di nuovi elementi, condizioni e caratteristiche che ne possano legittimare la realizzazione*”.

Anche tale considerazione del Parere è erronea e destituita di fondamento fattuale e giuridico.

In primo luogo, pare opportuno precisare che, anche a voler accedere alla tesi (erronea) del Parere per cui la dismissione dell’impianto biogas debba assumere rilevanza ai fini della qualificazione dell’area interessata dal Progetto, nel caso di specie non ricorrerebbero, comunque, i presupposti da cui muove tale assunto.

Difatti, il punto di partenza da cui muove il Parere è rappresentato dal fatto che a seguito della dismissione dell’impianto di biogas non sarebbero più prodotte quelle emissioni in atmosfera che sono ritenute necessarie per poter rientrare nell’ambito di applicazione del citato articolo 20, comma 8, lettera c-ter) n. 2 del D.Lgs. n. 199/2021. Tuttavia, nel caso di specie – come evincibile dal provvedimento ARPAE DET-AMB-2024-3542 del 25 giugno 2024 – l’attività dell’impianto biogas non è stata completamente dismessa. In tale documento si precisa, infatti, che permane in esercizio una torcia per la combustione del biogas “*Evidenziato che il Gestore ha dichiarato che successivamente alla dismissione del cogeneratore la combustione in torcia garantirà la combustione del biogas alle condizioni operative imposte dal D.lgs 36/03 e del successivo D.Lgs 121/2020*”. Tale apparecchiatura, deputata allo smaltimento controllato del gas prodotto in fase post-operativa, rappresenta un’attività industriale che produce emissioni in atmosfera, rientrando appieno nella definizione di stabilimento ai sensi dell’art. 268, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/2006, per come interpretata dal Parere che, come detto, la ritiene rilevante ai fini della qualificazione dell’idoneità dell’area.

Inoltre, pare opportuno sottolineare che il complesso di attività presenti nel polo della discarica (stazione di trasferimento, stazione ecologica attrezzata, impianto per il trattamento dei rifiuti ingombranti, centri di raccolta e deposito) pur non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, sono attività produttive a tutti gli effetti, regolarmente autorizzate *ex* dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Tali attività, in quanto legate alla gestione, trattamento e movimentazione di rifiuti, implicano lo spostamento di mezzi, potenziali emissioni diffuse e in alcuni casi attività di selezione e lavorazione che confermano la natura industriale del sito. Del resto, la disposizione normativa di rilievo (*i.e.* l’articolo 20, comma 8, lettera c-ter) n. 2 del D.Lgs. n. 199/2021) testualmente prevede che sono considerate idonee “*le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento*”. Non vi è chi non veda, pertanto, come tale articolo prevede due distinti tipologie di installazioni che possono costituire il punto di partenza da cui determinare il perimetro di 500 metri rilevante per l’idoneità dell’area: gli “*impianti industriali*” e gli “*stabilimenti*”.

Tuttavia, come si rileva dal tenore letterale della norma, sono solo questi ultimi che sono definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, pertanto, ai soli fini della qualificazione di stabilimento potrebbe avere rilievo la presenza o meno di emissioni in atmosfera mentre lo stesso non è previsto né necessario ai fini della qualificazione di "impianto industriale".

A conferma di tale assunto giova richiamare quanto recentemente statuito dal TAR Lazio - Roma, Sezione 2-bis, sentenza n. 4994 del 10 marzo 2025, nella parte in cui afferma che *"come anche chiarito da Cass. civ., SS.UU., n. 14007/2024, nonché da Cass. trib., n. 14042/2020 - i presupposti di cui all'art. 20 comma 8 lett. c ter), punto 2, D. Lgs. 199/2021 - devono infatti considerarsi "impianti industriali", ai sensi del codice dell'ambiente, i parchi eolici e le centrali idroelettriche, in quanto la nozione "impianto industriale" deve essere interpretata non in senso restrittivo - ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti - ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell'energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica.*

Del resto, la ratio sottesa all'art. 20 comma 8 lett. c ter) D. Lgs. 199/2021 - che fissa seppure transitoriamente i criteri relativi alle aree idonee a recepire l'installazione dei pannelli fotovoltaici - si precisa nell'esigenza di favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico. È allora in tale logica che la nozione di "impianto industriale" di cui al codice dell'ambiente deve essere correttamente intesa."

In questo contesto, si ritiene che:

- la torcia attiva per il biogas costituisce uno "stabilimento" con emissioni in atmosfera e, pertanto, configura la permanenza di uno "stabilimento" rilevante ai fini del D.Lgs. 199/2021;
- le attività connesse al polo della discarica configurano un "impianto industriale" che soddisfa comunque i presupposti dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter), punto 2;
- non sussistono, pertanto, elementi per escludere la qualifica di "idonea" delle aree interessate dai Campi 3, 4 e 5.

Fermo e impregiudicato quanto sopra, conclusivamente, è necessario segnalare che il Parere, oltre a contenere una serie di valutazioni che esulano dalla competenza dell'UDC, si palesa altresì illegittimo in quanto formulato in violazione del principio del dissenso costruttivo e del principio di proporzionalità.

Orbene, il principio del dissenso costruttivo, sancito dall'art. 14-ter della Legge 241/1990, impone alle amministrazioni di esprimere il proprio dissenso in modo motivato, indicando eventuali correttivi che possano rendere il progetto compatibile con gli interessi pubblici tutelati. Nel caso di specie, invece, il Parere si limita a ritenere che gli elementi di contrarietà dallo stesso rilevati possano trovare soluzione nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Tuttavia, non vi è alcun profilo

motivazionale a sostegno di tale conclusione anche, e soprattutto, in considerazione del dato incontrovertibile che tante delle obiezioni del Parere muovono da una asserita carenza documentale e di analisi che, come sopra ampiamente esposto, non sussiste e che, al più, avrebbe dovuto tradursi in una richiesta di integrazioni documentali piuttosto che in un giudizio sommario e immotivato il cui esito si sostanzia nel suggerimento di sottoposizione a VIA del Progetto.

Alla luce di tutto quanto esposto, la Società

Chiede

- a codesta UDC di riformulare il proprio Parere, anche previo annullamento dello stesso, esprimendo giudizio favorevole rispetto al Progetto;
- a codesta Regione di voler procedere, in ogni caso, al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale del Progetto non considerando il Parere in quanto adottato sulla base di erronei presupposti fattuali e giuridici, privo di adeguata motivazione e del tutto carente di indicazioni circa le alternative e/o modifiche progettuali ritenute necessarie ai fini di una positiva valutazione.

Con ogni più ampia riserva di tutela, si porgono

Distinti saluti.



STEFANO SCAZZOLA
04.06.2025 09:22:53 GMT+01:00

Engie Eliceo S.r.l.

